

Unione Territoriale Intercomunale Tagliamento

Regione Friuli Venezia Giulia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA MARTA RICO

DOTT. GIOVANNI ZANETTE

DOTT. FRANCESCO DIMASTROMATTEO

INTRODUZIONE

L'organo di revisione del Comune di San Vito al Tagliamento svolge la propria attività anche per l'unione Territoriale Intercomunale Tagliamento, in attuazione dell'art.50 L.R. 18/15.

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs.118/2011.

- ◆ ricevuta in data 07.07.2017 lo schema del bilancio di previsione **per gli esercizi 2018-2020**, completi dei seguenti documenti obbligatori allegati:
 - bilancio di previsione finanziario triennale 2018 – 2020 con i relativi allegati;
 - documento unico di programmazione (DUP) sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2018 -2020;
 - nota integrativa;
 - rendiconto dell' esercizio 2017;
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (decreto Min-Interno 18/2/2013);
 - attestazione di insussistenza degli oneri e degli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati (art.62, comma 8, legge 133/08);
 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) non viene prodotto in quanto l'Unione non ha patrimonio immobiliare;
 - programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08;
 - limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08), come al punto precedente;
 - attestazione della insussistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti o in fase di riconoscimento al 31/12/2017;

inoltre:

- circa la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e la determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, l'ente non è proprietario di aree.

ed i seguenti documenti messi a disposizione:

- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- non vi sono spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

Premesso che sono stati approvati:

- il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge regionale 14/2002;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 dlgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001) fatta nel rispetto dei limiti previsti per l'Unione dalle disposizioni legislative regionali;

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL ed il D. Lgs 118/2011 come aggiornati dal D. Lgs 126/2014;
- visti i principi contabili allegati al D. Lgs 118/2011 nella versione definitiva a seguito del D. Lgs 129/2014;
- viste le norme istitutive e regolamentatrici dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio triennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Verifiche preliminari

L'art. 193 del D.Lgs 267/2000 intitolato "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" prevede che gli enti verifichino anche durante la gestione il permanere del pareggio finanziario, l'equilibrio di parte corrente, gli equilibri di competenza e di cassa (il fondo di cassa "finale" deve essere non negativo – 6° comma art. 162 TUEL - Principi del bilancio).

Fanno parte dell'Unione: il comune di Casarsa Della Delizia (8.431 abitanti), il comune di Cordovado (2.782 abitanti), il comune di Morsano Al Tagliamento (2.808 abitanti), il comune di San Giorgio Della Richinvelda (4.644 abitanti), il comune di San Martino Al Tagliamento (1.458 abitanti), il comune di San Vito Al Tagliamento (15.034 abitanti), il comune di Sesto Al Reghena (6.300 abitanti), il comune di Valvasone Arzene (3.954 abitanti), per un totale di 45.411 abitanti.

L'Ente non ritiene vi siano passività potenziali o probabili e pertanto non ha stanziato fondi in tal senso.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della nuova contabilità armonizzata. Si ricorda che la stessa ha subito delle variazioni nella struttura dei titoli per conseguire una maggiore chiarezza espositiva.

Previsioni di competenza - Entrate

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
Tit.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza		
			Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	121.256,54	35.000,00	35.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	1.148.208,97	1.724.364,71	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticip.	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	10.072.645,02	9.020.794,90	8.958.738,95	8.958.738,95
3	Entrate extratributarie	256.030,00	196.620,00	196.620,00	196.620,00
4	Entrate in conto capitale	1.387.114,70	3.599.807,60	2.057.750,00	2.047.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.245.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
TOTALE TITOLI		12.960.789,72	14.077.222,50	12.473.108,95	12.462.358,95
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		14.108.998,69	15.922.843,75	12.508.108,95	12.497.358,95

Il bilancio armonizzato, sia per la parte entrata che per la parte spesa, è triennale (non più annuale e triennale) ed ha piena valenza autorizzatoria anche per gli anni 2019 e 2020.

Il bilancio quindi, secondo il Principio della competenza finanziaria potenziata prevede e colloca le entrate e le spese nell'anno effettivo in cui le stesse si realizzano, in un'ottica triennale di gestione.

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza

A fronte di entrate imputate ad un esercizio, che finanziano spese imputate a più (o diversi) esercizi, l'equilibrio è garantito dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Sinteticamente si può affermare che nell'anno in cui si realizza l'entrata, ove la spesa sia esigibile in esercizi successivi, negli impegni di spesa compare la costituzione del fondo e non la spesa, in quanto la stessa non è esigibile nell'esercizio.

Negli esercizi successivi, al momento in cui sorge l'obbligo di pagare la spesa, il fondo, iscritto in entrata, la finanzia.

Previsioni di competenza - Spesa

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Tit.	Denominazione	Previsione assestate 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA		
			Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti				
	previsione di competenza	10.328.675,02	9.978.712,28	9.190.358,95	9.190.358,95
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	414.040,99	114.836,93	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.431,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	Spese in conto capitale				
	previsione di competenza	2.535.323,67	4.684.131,47	2.057.750,00	2.047.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	80.847,28	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro				
	previsione di competenza	1.245.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI				
	previsione di competenza	14.108.998,69	15.922.843,75	12.508.108,95	12.497.358,95
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	494.888,27	114.836,93	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.431,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE GEN. DELLE SPESE				
	previsione di competenza	14.108.998,69	15.922.843,75	12.508.108,95	12.497.358,95
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	494.888,27	114.836,93	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.431,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali

Nell'esercizio 2018, come neppure nei successivi esercizi, non sono previste anticipazioni di tesoreria.

La previsione di competenza evidenzia il totale della spesa nel titolo (ma anche nella missione e nel programma). Il "di cui già impegnato" evidenzia la quota dello stanziamento relativa ad impegni già assunti negli esercizi precedenti, per cui la differenza tra previsione di competenza e "di cui già impegnato" costituisce la destinazione di spesa deliberata nell'esercizio.

Il "di cui fondo pluriennale vincolato", è relativo a spese già impegnate ma esigibili in esercizi futuri.

Previsioni di cassa

Il nuovo ordinamento prevede che nel primo anno del bilancio di previsione siano indicate anche le previsioni di cassa, aventi medesimo carattere autorizzatorio.

La movimentazione di cassa in sede di bilancio di previsione evidenzia infatti le entrate che si prevede effettivamente di incassare e le spese che si prevedono di pagare sia in conto competenza che in conto residui (anche se, con la nuova contabilità, questi vengono ridotti ai soli debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute).

Tale rappresentazione mira infine anche a monitorare l'entrata e la spesa ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Entrate

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
Tit.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive 2017	Cassa	Competenza	Differenza
			Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2018	
	Fondo di cassa al 1 gennaio	1.044.414,57	7.834.579,49	---	---
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	10.072.645,02	9.020.794,90	9.020.794,90	-
3	Entrate extratributarie	256.030,00	196.620,00	196.620,00	-
4	Entrate in conto capitale	1.387.114,70	3.599.807,60	3.599.807,60	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.245.000,00	1.261.500,00	1.260.000,00	1.500,00
TOTALE TITOLI		12.960.789,72	14.078.722,50	14.077.222,50	1.500,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		14.005.204,29	21.913.301,99	14.077.222,50	1.500,00

Spese

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI					
Tit.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive 2017	Cassa	Competenza	Differenza
			Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2018	
1	Spese correnti	10.270.032,50	14.031.033,81	9.978.712,28	4.052.321,53
2	Spese in conto capitale	2.335.323,67	4.472.567,54	4.684.131,47	- 211.563,93
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.245.000,00	1.281.039,88	1.260.000,00	21.039,88
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.850.356,17	19.784.641,23	15.922.843,75	3.861.797,48

Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale bilancio 2018-2020

Equilibrio corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Cassa 2018	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.834.579,49			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	121.256,54	35.000,00	35.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	9.217.414,90	9.217.414,90	9.155.358,95	9.155.358,95
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	10.270.032,50	9.978.712,28	9.190.358,95	9.190.358,95
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.052.617,60	-640.040,84	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	640.040,84	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		-1.052.617,60	0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Cassa 2018	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	1.084.323,27	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.599.807,60	3.599.807,60	2.057.750,00	2.047.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata dei prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.335.323,67	4.684.131,47	2.057.750,00	2.047.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		1.264.483,93	-0,60	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00	0,00

Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge è rappresentata in specifico documento "Quadro entrate a specifica destinazione" allegato al bilancio. Il collegio raccomanda l'ente di mantenere i meccanismi di automatica rilevazione di tali entrate e della relativa destinazione ed utilizzo.

Ai fini del mantenimento degli equilibri, appare necessaria anche l'evidenziazione nella voce di spesa in modo da verificare, in caso di spese finanziate con entrate vincolate, che al momento dell'effettuazione della spesa la relativa entrata sia stata effettivamente conseguita o sia sicuramente conseguibile.

Le riscossioni a destinazione vincolata, come previsto dal punto 10.1 del Principio sono quelle con vincoli derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti (art. 180 TUEL).

Inoltre siano gestite le relative spese (art. 195 TUEL) come da punto 10.1. del citato Principio contabile.

In proposito, l'art. 209 del TUEL dispone: "comma 3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195".

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

Per quanto attiene il giudizio sulla coerenza interna, cioè la conformità delle previsioni agli atti fondamentali della programmazione dell'ente riportato si rinvia a quanto di seguito esposto.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato con deliberazione dell'assemblea

Il Collegio ricorda che nel nuovo ordinamento contabile vanno oltre che incluse, anche rilevate in contabilità finanziaria, con le opportune modalità, eventuali opere da realizzare da terzi con scomputo di oneri di urbanizzazione, mediante project financing e locazione finanziaria.

Gli importi inclusi nello schema, trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e nella competenza degli esercizi pregressi.

In proposito ricordiamo che la Legge della Regione F.V.G. n. 14 del 31/05/2002, all'art. 7 (richiamando l'utilità della relazione illustrativa di cui al 4° comma) individua le modalità ed i criteri di redazione del Programma triennale dei lavori pubblici affinché lo stesso possa conseguire con coerenza ed efficacia gli obiettivi programmatici dell'Ente.

Gli schemi di redazione del programma sono stati individuati con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. all'art. 5 e con la tabella A allegata al decreto medesimo.

L'art. 7 della L.R. 14 dispone:

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

*4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di **identificazione e quantificazione** dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. ...*

Vanno inoltre tenuti presenti:

- a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- b) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);

- c) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

In merito, il Collegio dei Revisori richiama la necessità che, in previsione di una sempre maggiore difficoltà a reperire risorse da destinare a spese di investimento, si proceda, già nella fase di pianificazione, alla individuazione degli interventi da attivare attraverso un organico lavoro di identificazione e quantificazione dei bisogni con riferimento al complesso delle funzioni istituzionali dell'Ente, individuando altresì le **priorità** da seguire nella attuazione del programma.

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata.

Anche le U.T.I. infatti hanno l'obbligo di predisporre l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d lgs. 267/2000, art. 35, comma 4 d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001).

Si ricorda inoltre che l'art.6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, dispone che in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno non è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

In merito, l'art.19 della L. 448 del 28.12.2001, così dispone:

"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all' articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Documento Unico di Programmazione (DUP)

La relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/00, avendo l'ente aderito alla nuova contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011, è stata sostituita dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP:

- si compone di due sezioni: la **Sezione Strategica (SeS)** e la **Sezione Operativa (SeO)**, la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- la **SeS** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente;
- la **SeS** approfondisce i profili richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed interne come previsto dal punto 8.1 del Principio contabile applicato sperimentale della programmazione (Allegato n. 12 DPCM Sperimentazione);
- la **SeO** è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;

- la **SeO** è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto minimo previsto al punto 8.2 del Principio contabile applicato sperimentale della programmazione (Allegato n. 12 DPCM Sperimentazione) e più in generale è redatta secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile.

Il D.U.P. è sottoposto ad approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci

Verifica della coerenza esterna

Il giudizio sulla coerenza esterna concerne la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, che a seguito delle modifiche disposte dalla legge 243/2012 sono da ricercare nel principio del "Pareggio di Bilancio". Si tratta di un principio generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito.

Il principio dell'equilibrio dei bilanci per gli enti locali è disciplinato dall'art. 9 della Legge 243/2012, che prevede che i bilanci, sia in fase di programmazione che di rendicontazione, devono registrare:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali.

Tuttavia, la legge di Stabilità per l'anno 2016, ha apportato sostanziali modifiche al principio del pareggio di bilancio previsto dalla legge 243/2012 prevedendo che gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, eliminando quindi il riferimento al pareggio in termini di "cassa".

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema previsto dal D.Lgs 118/2011 mentre le spese sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Pur non essendo le UTI al momento sottoposte ai vincoli e limiti di finanza pubblica, pare opportuno ricercare nel breve periodo saldi non negativi tra Entrate e Spese finali.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Ricordiamo che secondo lo schema di bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011 le entrate sono aggregate in:

- ✓ **Titoli:** che rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;
- ✓ **Tipologie:** che individuano la natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte;
- ✓ **Categorie:** che dettagliano l'oggetto dell'entrata.

Preliminarmente si segnala che i criteri di quantificazione dell'entrata (e della spesa) sono illustrati nella Nota Integrativa.

Titolo 2 - Entrate da trasferimenti

Nel titolo sono compresi anche i trasferimenti a finanziamento dell'Ambito SSC.

Nel 2010 sono passati all'Ambito dipendenti che prima erano in capo ai Comuni. Dal 2011 i trasferimenti regionali vengono fatti direttamente al Comune capofila e quindi viene omesso il passaggio da Comune a Comune capofila.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dell'andamento dell'anno 2016.

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (in particolare Regione autonoma FVG)

La legge regionale 18/2015 ha modificato il sistema di attribuzione dei trasferimenti ordinari alle autonomie locali, prevedendo che dal 2016 il bilancio regionale deve assicurare al sistema locale una contribuzione pari almeno al 13,21% da compartecipazioni al gettito da tributi erariali, impegnandosi a garantirle non più per un solo anno, ma per un triennio. Il beneficio concreto ed immediato è quello di permettere ai Comuni di programmare la spesa necessaria per finanziare servizi e investimenti per un periodo di tempo più coerente con la necessità di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti per l'anno 2017 in euro 1.096.963 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come da elaborato bilancio "funzioni delegate" allegato alla documentazione di bilancio.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti per l'anno 2017 in euro 43.967 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come da elaborato bilancio "utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali" allegato alla documentazione di bilancio. Il reperimento di tale risorsa potrebbe essere approfondito.

SPESE CORRENTI

Ricordiamo che secondo lo schema di bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011 la parte spesa è articolata in:

- ✓ **Missioni:** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi principali;
- ✓ **Programmi:** che esprimono gli aggregati omogenei di attività.

Ogni programma è articolato in **macroaggregati** (classificazione per natura economica)

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Si segnala che l'art. 164 del TUEL dispone che: *L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.* E l'art. 165: *La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.*

Le previsioni degli esercizi 2018 - 2020 per titoli e macroaggregati sono le seguenti:

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TIT. 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	511.501,12	2.655.916,19	3.106.648,72	3.106.648,72
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.000,02	207.450,79	221.686,16	221.686,16
103	Acquisto di beni e servizi	1.033.362,00	3.624.235,30	3.202.420,07	3.202.420,07
104	Trasferimenti correnti	8.630.634,81	3.236.000,00	2.400.894,00	2.400.894,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
110	Altre spese correnti	110.177,07	241.810,00	245.410,00	245.410,00
100	Totale TITOLO 1	10.328.675,02	9.978.712,28	9.190.358,95	9.190.358,95
TIT. 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.048.772,76	3.888.935,59	2.057.750,00	2.047.000,00
203	Contributi agli investimenti	1.486.550,91	795.195,88	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.535.323,67	4.684.131,47	2.057.750,00	2.047.000,00
TIT. 3 - Spese per inc. di att. finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finan.	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite conto terzi part. di giro					
701	Uscite per partite di giro	1.145.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
702	Uscite per conto terzi	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
700	Totale TITOLO 7	1.155.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
TOTALE		14.018.998,69	15.922.843,75	12.508.108,95	12.497.358,95

I macroaggregati rappresentano aspetti gestionali. In quanto tali la loro gestione è di competenza della Giunta e vengono appunto comunicati al Consiglio ai soli fini conoscitivi.

Titolo 1 - Spese correnti

Spese di personale Redditi da lavoro dipendente

Tale spesa riguarda sia la spesa del personale dell'Ente che la POA (Pianta organica aggiuntiva) del S.S.C. che le persone inserite nei servizi convenzionati dell'associazione intercomunale e svolgono il servizio per i comuni partecipanti oltre che per comuni non facenti parte (ma convenzionati ex cises).

Gli importi stanziati corrispondono al trattamento contrattuale definito come da trattamento fissato con legge regionale fino a biennio 2008 / 2009.

Nel triennio non sono previsti incrementi della spesa in quanto sono stati introdotti blocchi alla dinamica retributiva. Dal 2016 non vi sono, per ora, provvedimenti che contengano la dinamica contrattuale che, qualora non vi fosse un intervento legislativo, dovrebbe riprendere con un incremento della spesa per il quale dovrebbe essere trovata copertura.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2018 al 20120, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2018 al 2020 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010.

Va tenuto presente che l'applicazione del D.L. 78/2010 presenta in FVG molteplici complessità e dubbi applicativi per il sovrapporsi di legislazione concorrente regionale.

La disciplina dei vincoli alla spesa del personale nel Friuli Venezia Giulia è stata ridefinita dall'art. 22 della L.R. 18/2015 che così recita:

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

(la Corte dei conti- sezioni riunite- con delibera n.51 del 4/10/2011 ha chiarito che sono escluse dal blocco di aumento solo le somme relative alle progettazioni interne ed all'avvocatura, mentre sono incluse le somme correlate agli incentivi per recupero lci, per sponsorizzazioni).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)

L'Ente ha predisposto il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08 esponendo i criteri generici per il ricorso a tali strumenti.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

L'ente dovrà pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso. *(La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale).*

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Si ricorda che dal 2016 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di obiettivi di finanza pubblica per cui non ci sono più i vincoli posti in precedenza dal patto di stabilità interno.

Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa

I fondi di riserva stanziati nel triennio rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste).

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione;

Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l'ente locale si trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 del TUEL,

vale a dire nel caso in cui l'ente locale abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.

In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il comma 2-quater prevede che: "Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Fondo rischi spese legali

L'Ente non ha ritenuto di stanziare un fondo rischi spese legali.

L'Organo di revisione, anche in relazione all'applicazione dei nuovi principi contabili, raccomanda di monitorare periodicamente la congruità degli accantonamenti al fondo rischi sulla base dello stato dei contenziosi in atto e della possibile soccombenza. Invita anche a verificare le singole coperture assicurative.

Altri fondi

L'Ente non ha stanziato fondi per i rinnovi contrattuali.

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

L'ammontare della spesa in conto capitale, di seguito riportata è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di Legge, come dimostrato nelle verifiche degli equilibri:

Equilibrio di parte capitale e Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Dal 2017 la spesa per destinazione è la seguente:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Prev 2017	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.048.772,76	3.888.935,59	2.057.750,00	2.047.000,00
203	Contributi agli investimenti	1.486.550,91	795.195,88	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.535.323,67	4.684.131,47	2.057.750,00	2.047.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

L'elenco delle spese è esposto nel relativo elenco analitico.

Non vi sono previsioni di spesa in investimenti composti da mobili e arredi e/o autoveicoli.

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Il titolo riguarda (art. 168 del TUEL):

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, ((comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

Il punto 7.1 del principio contabile allegato 4/2 definisce:

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economica, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Definisce quindi le operazioni che hanno e non hanno natura di servizi per conto di terzi.

Data l'entità degli importi, il Collegio invita a verificare attentamente i requisiti per l'iscrizione delle operazioni in tale titolo.

OSSERVAZIONI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo alle previsioni parte corrente bilancio 2018 – 2020 in particolare all'anno 2018

Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.

Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Controllo interno e di gestione

L'organo di revisione data la dimensione e complessità della struttura del Vostro Ente sottolinea la necessità, al fine di governare adeguatamente la spesa corrente, di dare sviluppo alle attività di controllo interno e di gestione di cui agli artt. 196 e 197 (consentendo la redazione del referto di cui all'art. 198) del D. Lgs. 267/2000.

A tal fine invita a regolamentarne l'attività individuando gli strumenti, i tempi ed i destinatari dei referti, rendendo esplicite le misure di miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità adottate in base a tali documenti ed i risultati conseguiti.

Ricorda infine che i commi 166 / 168 della legge finanziaria 2006 prevedono ulteriori meccanismi di controllo sulla "sana gestione finanziaria" e sul rispetto del patto di stabilità da parte degli ee.ll.

Sistema informativo contabile

La nuova gestione derivante dalla introduzione della c.d. Armonizzazione contabile, comporta maggiori adempimenti e, per una corretta applicazione, necessita di una sempre maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento di tutta la struttura nella sua applicazione.

In tale contesto impatterà il processo di riordino degli EE.LL. in elaborazione a livello Regionale che dovrebbe prendere avvio e che, all'interno di accorpamenti organizzativi sovracomunali, comporterebbe ristrutturazioni e specializzazioni dei compiti dei funzionari.

Ove il riordino degli EE.LL. dovesse avere avvio, ciò comporterebbe notevoli effetti anche sul bilancio dell'Ente.

Invita infine ad attivare la rilevazione della movimentazione, da parte dell'Ente e da parte del tesoriere, dei fondi vincolati di cassa nonché delle transazioni non monetarie (opere a scomputo, permute, ecc.) e delle entrate aventi natura non ricorrente. Invita ad organizzare le rilevazioni per la redazione a consuntivo del bilancio consolidato.

Invita altresì ad aggiornare i saldi patrimoniali sulla base dei nuovi principi contabili e, con l'occasione, a superare le criticità informative già in essere.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

□ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

l'organo di revisione:

- ha rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

esprime, pertanto, per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018 / 2020 e sui documenti allegati.

San Vito al Tagliamento, 26/05/2018

L'ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa Marta Rico

dott. Giovanni Zanette

dott. Francesco Dimastromatteo